

Registrato a Sanluri il 11 LUG. 2024

al n. 259 Serie 3

Esatte € 200.00

di cui € 200.00 imposta registro

ed € _____ imposta di bollo

IL DIRETTORE

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Pagliara
l'Addetto UT Sanluri*



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione Il Club di Jane Austen Sardegna"

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Il Club di Jane Austen Sardegna – Associazione di promozione sociale/Ente del Terzo Settore", di seguito indicata come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale in Villacidro (SU), via Don Bosco n°112.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della Regione Sardegna, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con le locuzioni "Associazione di promozione sociale/Ente del Terzo Settore" (APS/ETS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Il Club di Jane Austen Sardegna – Associazione di promozione sociale/Ente del Terzo Settore", in sigla denominata "Associazione Il Club di Jane Austin Sardegna – APS/ETS".
3. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.





Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a. Promuovere e diffondere lo sviluppo di attività culturali, di promozione sociale, di promozione alla lettura, alla letteratura, alla scrittura creativa, attività didattiche, formative, in particolare destinate alle donne, e di attività ricreative a queste connesse, proponendosi in particolare di promuovere e valorizzare, anche sul piano della tutela ambientale, il territorio sardo e particolarmente quello del territorio regionale.
 - b. Sviluppare - con metodologie innovative - attività formative e insieme ricreative volte a favorire la conoscenza della storia, della cultura, dell'arte, della lingua, delle tradizioni sarde, delle fonti documentarie anche in collaborazione con enti pubblici e privati, contribuendo così ad allargare e potenziare l'approccio al patrimonio e alla cultura sarde.



Art.4 - Attività

1. L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale contemplate nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):
 - a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
2. Tali attività generali vengono realizzate attraverso le seguenti attività specifiche:
 - a. Gestione di strutture museali, culturali, ricreative o luoghi d'interesse storico-artistico in generale solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
 - b. Organizzazione di eventi culturali, musicali, spettacoli teatrali, mostre, rassegne, tavole rotonde, dibattiti, premi letterari, convegni, seminari, saggi, ecc. su argomenti d'interesse

sociale, economico, artistico, ambientale, didattico, storico e culturale o comunque in qualsiasi modo legati al territorio sardo; curare rubriche d'informazione culturale, territoriale e scientifica a cadenza giornaliera, settimanale e mensile;

- c. Stipula di accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- d. Organizzazione di spettacoli a carattere occasionale, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo;
- e. Organizzazione di iniziative, servizi ed eventi atti a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci o di terzi, collaborando con Scuole, Enti ed Associazioni con le stesse finalità sociali;
- f. Promozione e pubbliche relazioni con istituti pubblici o privati, aziende che possano sostenere i progetti e le attività volte al soddisfacimento delle finalità sociali.

3. L'associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.5 – Associati

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere eletti purché maggiorenni. Non è prevista alcuna disparità di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
2. Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione; essi ne sono membri di diritto a vita, salvo recesso o dimissioni, e di diritto fanno parte del Consiglio Direttivo. In caso di loro dimissioni o morte, i superstiti potranno nominare un sostituto, cui competerà lo status di socio fondatore.
3. Soci ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità sociali, operano negli ambiti di attività dell'Associazione;
4. Procedura di ammissione:
 - a) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa;



- b) Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La delibera viene presa con voto unanime del Consiglio Direttivo.
- c) L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
- d) L'eventuale provvedimento di rigetto dev'essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro 30 (trenta) giorno dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto di contraddittorio.
- e) Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà il quale rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti.

Art.6 Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:

- a. partecipare ad ogni attività associativa;
- b. di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- c. di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo statuto;
- d. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- e. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

2. Gli associati hanno il dovere di:

- a. Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. Rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. Versare la quota associativa, fissata a Euro 10,00, e le eventuali quote suppletive nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.



Art.7 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socio si perde per:
 - a. Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso. Mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato
2. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
 - a. quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. quando si rendano morosi al pagamento delle quote sociali;
 - c. quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione o ai gruppi ad essi affini;
 - d. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova iscrizione pari al periodo compreso dalla data di disdetta a quella della nuova iscrizione.



Titolo III – Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.8 – Risorse economiche



1. L'associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:
 - a. dalle quote associative versate annualmente dagli associati, e dai versamenti dei soci sostenitori;
 - b. dai beni mobili e immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
 - c. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
 - d. dai proventi di iniziative - eventualmente anche commerciali, purché occasionali - attuate o promosse tramite l'associazione.
2. Il fondo di dotazione iniziale è costituito da dai versamenti effettuati dai fondatori, versati nella misura di Euro 250.
3. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.9 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento. E' vietata la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo IV – Norme sul volontariato

Art.10 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 – Dei volontari e delle presone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di lavoro autonomo o altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.



Titolo V – Organi sociali

Art.12 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. L'assemblea dei soci;
 - b. Il consiglio direttivo;
 - c. Il presidente del consiglio direttivo.



Art.13 – Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo sia in via ordinaria che in via straordinaria. L'assemblea è convocata mediante avviso da inviare a tutti i soci una settimana prima del giorno del fissato per l'adunanza. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sul bilancio consuntivo e sulla destinazione dell'avanzo o disavanzo di gestione, nominare e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente dello stesso ed approvare eventuali regolamenti interni. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti. Delibera sull'esclusione degli associati. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'associazione nonché sulla nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori. L'assemblea si convoca qualora il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi.
3. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente in proprio o per delega la maggioranza dei soci iscritti al libro soci mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi di tutti i soci iscritti al libro soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta di tutti i soci presenti o rappresentati. E' ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.



Art.14 – Consiglio Direttivo

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti; resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. E' investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, può attribuire le funzioni di amministratore ad un Consigliere o ad altra persona. Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti mediante avviso da inviare ai suoi membri almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
2. Al Consiglio direttivo spetta:
 - a. Deliberare sull'ammissione dei soci;
 - b. Convocare l'assemblea;
 - c. Determinare il valore delle quote associative delle varie categorie di soci per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea;
 - d. La gestione del patrimonio e predisporre lo schema di conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
 - e. Deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'associazione.

Art.15 – Il presidente del consiglio Direttivo

1. Il Presidente dell'associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale; convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene rapporti con i terzi. Il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.



Titolo VI – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.16 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Titolo VII – Disposizioni finali

Art.17 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

